



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento – fase procedimentale – fase processuale – distinzione – sussiste – iscrizione nel registro delle indagini – atto iniziale del procedimento

## **Descrizione**

Per quanto attiene alla struttura del procedimento disciplinare sportivo, sebbene il nuovo Codice del 2019 ne abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione, non è possibile contrapporre una fase propriamente “procedimentale”, con finalità prevalentemente istruttoria (peraltro nella fattispecie esauritasi prima della richiesta e dell’applicazione della sanzione concordata), e una fase “processuale” in senso stretto, che inizia con il deferimento. Questa caratteristica emerge già nella formulazione dell’art. 45 CGS, che individua in modo unitario gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Con la conseguenza, ad esempio, che il concetto di “pendenza” del procedimento va riferito all’intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell’apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell’incolpato (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020, con riguardo alla norma transitoria dell’art. 142 CGS, ma sulla base di rilievi di carattere sistematico generale, suscettibili di essere applicati anche ai fini della determinazione o dello spostamento della competenza nelle ipotesi di connessione oggettiva delle condotte rimproverate; e, sulla scia, CFA, SS.UU., n. 125/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 129/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 45 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0129 CFA del 6 giugno 2024 (Procura federale/Sig. Vittoriano Para - ASD Academy Torino Rondissone)**